

## Crediti di imposta energetici 1° trimestre 2023

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Legge Finanziaria 2023</b>        | Tra gli emendamenti previsti dalla Legge 197/2022 “Finanziaria 2023”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2022, l’art. 1 – comma da 2 a 9 e da 45 a 50 – prevede la conferma dell’agevolazione sotto forma di credito di imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale <b>anche per il primo trimestre 2023</b> .  |
| <b>Crediti di imposta energetici</b> | Per il primo trimestre 2023 i crediti di imposta energetici sono così definiti:<br>— <b>Per le imprese energivore il bonus sale al 45%</b> (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;<br>— <b>Per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW il bonus sale al 35%</b> (in luogo del 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;<br>— <b>Per le imprese gasivore il bonus sale al 45%</b> (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;<br>— <b>Per le imprese non gasivore il bonus è pari al 45%</b> (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023 per usi diversi dal termoelettrico. |
| <b>Modalità di fruizione</b>         | Il credito d’imposta:<br>— <b>Può essere utilizzato in compensazione esclusivamente tramite Mod. F24 ed entro il 31.12.2023;</b><br>— <b>È cedibile entro il 31.12.2023 e solo per intero</b> ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari.  |

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.